

PROGETTO DI LEGGE N. 0174

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Lena, Romeo, Foroni, Parolo, Martinazzoli, Formenti,
Brianza, Ciocca, Santisi, Rizzi, Rolfi, Colla, Cecchetti

**“Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
Istituzione della Banca della Terra Lombarda”.**

PRESENTATO IL 18/06/2014

ASSEGNATO IN DATA : 23/06/2014

ALLE COMMISSIONI REFERENTE VIII

CONSULTIVA I

Altri pareri Comitato paritetico di controllo e valutazione

Relazione

La presente proposta di legge, denominata "Banca della Terra Lombarda", si propone i seguenti obiettivi:

- a) contrastare l'abbandono dei terreni e delle produzioni agricole;
- b) mantenere e incrementare la produttività dei terreni in abbandono;
- c) favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

E' una proposta di legge che rappresenta la sintesi di analoghi provvedimenti in discussione in Regione Veneto (PDL n. 403 del 2013) e già convertiti in legge come in Regione Liguria (Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4) e in Regione Toscana (Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80), e vuole essere un contributo importante per dare una opportunità di lavoro ai giovani e garantire, nel contempo, il presidio del territorio anche di zone marginali, razionalizzare la gestione dei terreni di proprietà pubblica e avere, infine, una migliore gestione del patrimonio agroforestale, fondamentale per la prevenzione del rischio idrogeologico.

Con l'istituzione della "Banca della Terra Lombarda" si vuole dare risposte concrete sia a giovani operatori che hanno aziende che potrebbero crescere in dimensione, sia a giovani che si vogliono avvicinare per la prima volta ad un mondo che può offrire una prospettiva già in essere.

Il progetto "Banca della Terra Lombarda" prevede di censire migliaia di ettari di campi lasciati abbandonati e incolti e di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di proprietà pubblica e privata, favorendone l'accesso al loro utilizzo soprattutto di giovani agricoltori, uomini e donne, che non hanno terreno da coltivare.

Con un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto, concessione e compravendita, si intende rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali, creando sinergie con l'imprenditoria privata, soprattutto giovanile. Si vuole anche promuovere il contributo positivo dell'agricoltura e delle foreste e in particolare dell'ambiente per la salvaguardia della biodiversità e la tutela del paesaggio ai fine di prevenire dissesti idrogeologici e difendere le zone e le popolazioni di montagna dalle calamità naturali.

Circa gli eventuali costi del provvedimento, si prevedono esclusivamente spese per la implementazione, per il primo anno, del software di gestione della banca dati informatica, stimate in euro 50.000 per l'anno 2014.

Articolo 1

(Integrazioni alla Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale". Istituzione della Banca della Terra Lombarda)

1. Alla Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" sono apportate le seguenti integrazioni:

“dopo il Capo VII aggiungere il seguente Capo VIIbis

Capo VIIbis

Istituzione della Banca della Terra Lombarda

Art. 31bis - Finalità.

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, istituisce la "Banca della Terra Lombarda".

Art. 31ter - Banca della terra.

1. La Banca della Terra Lombarda si basa sui dati messi a disposizione dal SIARL e da altre banche dati regionali.
2. La Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di concessione o autorizzazione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili ai sensi dell'articolo 4.
3. Entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le organizzazioni professionali agricole, le cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, predispone gli atti necessari per il funzionamento della Banca della Terra.

Art. 31quater - Utilizzo dei beni inseriti nella Banca della Terra Lombarda.

1. Regione Lombardia provvede al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua proprietà o di beni affidatigli in gestione in convenzione da soggetti pubblici e privati e inseriti nella Banca della Terra Lombarda.
2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene concesso, la durata dell'autorizzazione o concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall'assegnatario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.

Art. 31quinquies - Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti.

1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate", per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.
2. Si considerano abbandonati o incolti:
 - a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;
 - b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree spontanee, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 42 e 43;
3. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono alla Regione, indicando i terreni per i quali non si è ancora ricevuta conferma alla

richiesta di iscrizione di cui al comma 8, lettera c). Decorso inutilmente tale termine, Regione Lombardia esclude temporaneamente i comuni inadempienti da ogni trasferimento, bando o finanziamento regionali fino al momento all'effettuazione e trasmissione del censimento ai fini dell'inserimento dei terreni nella Banca della Terra Lombarda.

4. La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni nella Banca della Terra Lombarda.

5. Regione Lombardia provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 8.

6. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.

7. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 8, possono chiedere di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo da loro redatto e presentato secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8.

8. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440 "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate", la Regione definisce:

- a) le norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni;
- b) i criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati come abbandonati o incolti;
- c) le procedure per la richiesta formale ai proprietari e agli aventi diritto di poter iscrivere il terreno negli elenchi della Banca della Terra; l'accettazione espressa di tale richiesta rappresenta una condizione essenziale per la successiva autorizzazione o concessione del bene da parte di Regione Lombardia;
- d) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi della Banca della Terra;
- e) criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 5;
- f) i criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti, con particolare riguardo ai giovani e alle donne;
- g) i criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati, nonché le norme concernenti la eventuale revoca del contratto e l'introduzione di idonee garanzie a copertura del regolare pagamento dei canoni;
- h) i criteri e modalità di controllo da parte dell'ente sull'attuazione dei piani di sviluppo di cui ai commi 5 e 7 e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;
- i) le modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative di cui al comma 4.

Art. 31sexies - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il 30 dicembre 2014, invia alla competente commissione consiliare una prima relazione contenente informazioni sullo stato di attuazione delle attività preliminari all'istituzione della banca della terra.

2. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2015, invia alla commissione consiliare competente sullo stato di attuazione della legge, contenente, in particolare, una prima stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nella banca della terra.

3. La Giunta regionale, entro il 30 dicembre 2015, e successivamente con cadenza triennale, invia alla commissione consiliare competente una relazione sui principali risultati ottenuti, in particolare in termini di riduzione di costi e di promozione ed utilizzo della banca della terra ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo agro-forestale.

Art. 31septies - Norma finanziaria

1. Per la realizzazione della “Banca della Terra Lombarda”, prevista in attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di € 50.000,00 per l'anno 2014.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con l'aumento della disponibilità di competenza e di cassa della missione 16 “Agricoltura, politica agroalimentare e pesca”- programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare “ – Titolo I “Spese correnti” e corrispondente riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 “Fondi e accantonamenti” programma 01“Fondi di riserva” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 2014 e successivi.

ALLEGATO – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del regolamento generale del Consiglio regionale

(1)	(2)	(3)	(4)	(A) QUANTIFICAZIONE SPESA		(B) COPERTURA FINANZIARIA	
				Missione	IMPORTO	Missione	IMPORTO
Intervento	SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE (ART. 22 LR 34/1978)	Riferimento al pdl Art.... Comma...	Natura spesa c/corrente - c/capitale				
Istituzione della Banca dati della Terra Lombarda	no	Art. 31ter	Corrente	Missione 16 “Agricoltura, politica agroalimentare e pesca”- programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare “ – Titolo I “Spese correnti”	50.000,00	Missione 20 “Fondi e accantonamenti” programma 01“Fondi di riserva” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 2014 e successivi.	50.000,00